



# **REGOLAMENTO DI PREVIDENZA**

## **Piano di previdenza continuazione volontaria dell'assicurazione senza prestazioni di rischio 2020 (WO20)**

Valido dal 1° gennaio 2020

Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento è stato redatto utilizzando solo la forma maschile. Con il maschile si intendono pertanto anche i soggetti di sesso femminile.

Oltre alle disposizioni seguenti trovano applicazione le disposizioni generali.

## Indice

Capitolo 1	Persone assicurate.....	1
<b>Art. 1</b>	Cerchia delle persone assicurate.....	1
<b>Art. 2</b>	Adesione.....	1
Capitolo 2	Basi di calcolo .....	1
<b>Art. 3</b>	Il salario assicurato.....	1
<b>Art. 4</b>	Aliquote di conversione .....	1
Capitolo 3	Prestazioni di previdenza .....	1
Sezione 1	In caso di vecchiaia .....	1
<b>Art. 5</b>	Rendita di vecchiaia.....	1
<b>Art. 6</b>	Rendita per figli di pensionati .....	2
<b>Art. 7</b>	Chiusura del conto supplementare.....	2
Sezione 2	In caso di decesso.....	2
<b>Art. 8</b>	Rendita per coniugi .....	2
<b>Art. 9</b>	Rendita per partner.....	2
<b>Art. 10</b>	Rendita per orfani .....	2
<b>Art. 11</b>	Capitale di decesso.....	2
<b>Art. 12</b>	Chiusura del conto supplementare.....	2
Sezione 3	In caso di invalidità .....	3
<b>Art. 13</b>	Rendita di invalidità.....	3
<b>Art. 14</b>	Rendita per figli di invalidi.....	3
<b>Art. 15</b>	Esonero dal pagamento dei contributi.....	3
<b>Art. 16</b>	Chiusura del conto supplementare.....	3
Capitolo 4	Finanziamento .....	3
Sezione 1	Contributi.....	3
<b>Art. 17</b>	Ripartizione dei contributi e debitore.....	3
<b>Art. 18</b>	Fine dell'obbligo di contribuzione.....	4
<b>Art. 19</b>	Aliquote di contribuzione.....	4
Sezione 2	Prestazione di libero passaggio apportata e riscatto facoltativo .....	4
<b>Art. 20</b>	Prestazione di libero passaggio apportata.....	4
<b>Art. 21</b>	Riscatto facoltativo.....	4
Capitolo 5	Disposizioni finali.....	4
<b>Art. 22</b>	Modifica del piano di previdenza .....	4
<b>Art. 23</b>	Testo di riferimento.....	4
<b>Art. 24</b>	Entrata in vigore.....	4
Appendice.....		5
<b>Art. 1</b>	Aliquote di conversione .....	5
<b>Art. 2</b>	Aliquote di contribuzione.....	5
<b>Art. 3</b>	Importo massimo del conto di vecchiaia .....	6
<b>Art. 4</b>	Riscatto facoltativo.....	7
<b>Art. 5</b>	Modifica dell'appendice.....	7
<b>Art. 6</b>	Testo determinante.....	7
<b>Art. 7</b>	Entrata in vigore.....	7

## Capitolo 1 Persone assicurate

### Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

- Principio <sup>1</sup> Questo piano di previdenza consente ai lavoratori dipendenti non più sottoposti al regime obbligatorio di continuare la loro previdenza conformemente all'art. 47 LPP.
- Esclusione <sup>2</sup> Non vengono accettate persone che:
- a. sono invalide almeno al 70% ai sensi dell'AI, come pure persone la cui assicurazione è stata prolungata provvisoriamente secondo l'art. 26a LPP;
  - b. percepiscono già una rendita di vecchiaia da un altro istituto del 2° pilastro o hanno percepito un capitale di vecchiaia;
  - c. hanno raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato nel precedente istituto di previdenza e avrebbero potuto far valere il proprio diritto alle prestazioni di vecchiaia;
  - d. non sono più soggette all'AVS.
- Scadenza <sup>3</sup> L'iscrizione per la continuazione della previdenza deve essere effettuata entro tre mesi dall'uscita dalla previdenza obbligatoria.

### Art. 2 Adesione

L'adesione a questo piano di previdenza avviene il giorno dopo che la persona assicurata è uscita dalla previdenza obbligatoria.

## Capitolo 2 Basi di calcolo

### Art. 3 Il salario assicurato

- Principio <sup>1</sup> Il salario assicurato corrisponde al salario assicurato che era determinante immediatamente prima della continuazione.
- Importo massimo <sup>2</sup> Il salario assicurato è tuttavia limitato al salario massimo LAINF, meno la deduzione di coordinamento ai sensi dell'art. 8 LPP.
- Modifiche <sup>3</sup> Il salario assicurato viene definito alla data di adesione e successivamente non viene più modificato.

### Art. 4 Aliquote di conversione

Le aliquote di conversione sono riportati nell'appendice.

## Capitolo 3 Prestazioni di previdenza

### Sezione 1 In caso di vecchiaia

### Art. 5 Rendita di vecchiaia

- Pensionamento ordinario <sup>1</sup> La rendita di vecchiaia viene determinata in base all'aver disponibile sul conto di vecchiaia della persona assicurata all'età ordinaria di pensionamento e alle aliquote di conversione valide in quel momento.

Pensionamento anticipato e differito <sup>2</sup> In deroga all'art. 14 cpv. 2 e cpv. 3 delle disposizioni generali, non sussiste alcun diritto al pensionamento anticipato o differito.

#### **Art. 6** Rendita per figli di pensionati

Ammontare <sup>1</sup> La rendita per figli di pensionati ammonta al 20% della rendita di vecchiaia corrente.

Procedimento in caso di divorzio <sup>2</sup> In virtù degli artt. 124 e 124a del Codice civile svizzero, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento del provvedimento di una procedura di divorzio.

#### **Art. 7** Chiusura del conto supplementare

Il conto supplementare viene chiuso non appena viene erogata la rendita di vecchiaia o versato il capitale di vecchiaia; l'avere disponibile su questo conto viene versato alla persona assicurata sotto forma di capitale.

### **Sezione 2** In caso di decesso

#### **Art. 8** Rendita per coniugi

Una rendita per coniugi è dovuta solo in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia. Essa ammonta al 60% dell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta.

#### **Art. 9** Rendita per partner

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per partner.

#### **Art. 10** Rendita per orfani

Una rendita per orfani è dovuta solo in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia. Essa ammonta al 20% dell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta. Le quote di rendita assegnate a un coniuge legittimato nel quadro di un conguaglio di previdenza in virtù dell'art. 124a del Codice civile svizzero non rientrano nell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta alla persona assicurata. Se in virtù degli artt. 124 o 124a del Codice civile svizzero il conguaglio della previdenza non influisce sulla rendita per figli, la rendita per orfani viene calcolata sulla stessa base.

#### **Art. 11** Capitale di decesso

Il capitale di decesso è pari all'avere disponibile sul conto di vecchiaia il giorno del decesso.

#### **Art. 12** Chiusura del conto supplementare

Persone aventi diritto <sup>1</sup> Il conto supplementare viene chiuso al decesso della persona assicurata e l'avere disponibile su questo conto viene versato sotto forma di capitale. Hanno diritto all'avere del conto supplementare:

- a. il coniuge superstite, i figli della persona assicurata aventi diritto a una rendita per orfani secondo il presente regolamento, come pure il coniuge divorziato, a condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che nella sentenza di divorzio sia stato riconosciuto il diritto a una rendita - ancora dovuta al momento del decesso - in virtù dell'art. 124e cpv. 1 o dell'art. 126 cpv. 1 del Codice civile svizzero, oppure il coniuge divorziato, a condizione che prima

dell'entrata in vigore della nuova legge sul divorzio il 1° gennaio 2017 gli sia stata assegnata una rendita o un'indennità di capitale invece di una rendita vitalizia;

- b. in loro mancanza, le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima cinque anni fino al suo decesso con domicilio comune o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
- c. in loro mancanza, i figli della persona deceduta che non hanno diritto alla rendita per orfani secondo il presente regolamento;
- d. in loro mancanza, i genitori;
- e. in loro mancanza, i fratelli e le sorelle;
- f. in loro mancanza, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

Partner <sup>2</sup> L'agevolazione di cui al cpv. 1, lett. b, presuppone inoltre che entrambi i partner non siano coniugati e che tra di loro non sussistano rapporti di parentela di alcun grado, tali da costituire impedimento al matrimonio.

Suddivisione dell' avere del conto supplementare <sup>3</sup> In caso di più aventi diritto, l' avere del conto supplementare viene versato in parti uguali.

Devoluzione alla Fondazione <sup>4</sup> In mancanza degli aventi diritto di cui al cpv. 1, l' avere del conto supplementare viene devoluto alla Fondazione.

### **Sezione 3 In caso di invalidità**

#### **Art. 13 Rendita di invalidità**

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita d'invalidità.

#### **Art. 14 Rendita per figli di invalidi**

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per figli d'invalidi.

#### **Art. 15 Esonero dal pagamento dei contributi**

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto all'esonero dal pagamento dei contributi.

#### **Art. 16 Chiusura del conto supplementare**

Nel presente piano di previdenza, nel caso d'invalidità non viene effettuata alcuna chiusura del conto supplementare.

## **Capitolo 4 Finanziamento**

### **Sezione 1 Contributi**

#### **Art. 17 Ripartizione dei contributi e debitore**

La persona assicurata è debitrice della totalità dei contributi.

**Art. 18** Fine dell'obbligo di contribuzione

L'obbligo di contribuzione termina il giorno in cui la persona assicurata percepisce la prestazione di vecchiaia, decede o ha diritto a una prestazione di libero passaggio.

**Art. 19** Aliquote di contribuzione

Le aliquote di contribuzione sono indicate nell'appendice.

**Sezione 2**      **Prestazione di libero passaggio apportata e riscatto facoltativo**

**Art. 20** Prestazione di libero passaggio apportata

L'importo massimo del conto di vecchiaia è stabilito nell'appendice.

**Art. 21** Riscatto facoltativo

Ammontare      L'ammontare del riscatto facoltativo viene stabilito nell'appendice.

**Capitolo 5**      **Disposizioni finali**

**Art. 22** Modifica del piano di previdenza

Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento.

**Art. 23** Testo di riferimento

Fa fede il testo in lingua tedesca del piano di previdenza.

**Art. 24** Entrata in vigore

Il presente piano di previdenza è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 13 settembre 2019. Entra in vigore il 1° gennaio 2020 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

## Appendice

### Art. 1 Aliquote di conversione

Per adesione  
nel 2020

<sup>1</sup> Per le persone assicurate che aderiscono a questo piano di previdenza nel periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (data di adesione ai sensi dell'art. 2 del piano di previdenza), il tasso di conversione regolamentare in età di pensionamento ordinaria corrisponde, a seconda dell'età al momento dell'adesione, alla seguente aliquota:

Età al momento dell'adesione		Tasso di conversione
Uomo	Donna	
fino a 60 anni	fino a 59 anni	4.6%
61	60	4.5%
62	61	4.4%
63	62	4.3%
64	63	4.2%

In caso di adesione  
dal 2021 in avanti

<sup>2</sup> Per le persone assicurate che aderiscono a questo piano di previdenza dal 01.01.2021 (data di adesione ai sensi dell'art. 2 del piano di previdenza), il tasso di conversione regolamentare in età di pensionamento ordinaria è del 4,2%.

Prestazioni minime  
previste dalla  
legge

<sup>3</sup> In ogni caso, la Fondazione garantisce le prestazioni minime previste dalla LPP.

### Art. 2 Aliquote di contribuzione

Contributo di ri-  
sparmio e di ri-  
schio

<sup>1</sup> Il contributo di risparmio e di rischio corrisponde alla seguente percentuale del salario assicurato:

Età	Contributo di risparmio		Contributo di rischio		Subtotale	
	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo
18 – 24	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
25 – 34	7.0 %	7.0 %	0.1 %	0.1 %	7.1 %	7.1 %
35 – 44	10.0 %	10.0 %	0.1 %	0.1 %	10.1 %	10.1 %
45 – 54	15.0 %	15.0 %	0.1 %	0.1 %	15.1 %	15.1 %
55 – 64/65	18.0 %	18.0 %	0.1 %	0.1 %	18.1 %	18.1 %

<sup>2</sup> L'età per il calcolo del contributo di risparmio e di rischio equivale alla differenza tra l'anno di nascita e l'anno civile corrente.

Contributo di rendita

<sup>3</sup> Il contributo di rendita corrisponde alla seguente percentuale dell'importo del conto di vecchiaia:

Donna		Uomo	
Età al momento dell'adesione	Contributo di rendita	Età al momento dell'adesione	Contributo di rendita
25 – 56	0.00%	25 – 57	0.00%
57	0.71%	58	0.71%
58	0.83%	59	0.83%
59	1.00%	60	1.00%
60	1.25%	61	1.25%
61	1.67%	62	1.67%
62	2.50%	63	2.50%
63	5.00%	64	5.00%

<sup>4</sup> Per il calcolo del contributo di rendita è rilevante l'età della persona assicurata al momento dell'adesione. L'età viene calcolata esattamente in mesi, senza considerare i mesi già iniziati o interrotti; i valori intermedi vengono interpolati in modo lineare. La percentuale calcolata rimane invariata fino alla fine dell'obbligo di contribuzione.

<sup>5</sup> Determinante per il calcolo del contributo di rendita è l'importo del conto di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno civile per il quale sono dovuti i contributi. Nell'anno di adesione è rilevante l'importo del conto di vecchiaia alla data di adesione. Nel caso di un successivo trasferimento di una prestazione di libero passaggio proveniente da precedenti rapporti previdenziali, l'importo del conto di vecchiaia viene aumentato retroattivamente a partire dalla data di adesione e il contributo di rendita viene ricalcolato.

Contributo alle spese di gestione

<sup>6</sup> Il contributo alle spese di gestione è pari all'1,4% del salario assicurato, tuttavia l'importo minimo è di CHF 72.

### Art. 3 Importo massimo del conto di vecchiaia

L'importo massimo del conto di vecchiaia corrisponde, a seconda dell'età della persona assicurata, alla seguente percentuale del salario assicurato:

Età	Aliquota massima	Età	Aliquota massima	Età	Aliquota massima
25	7 %	39	132 %	53	365 %
26	14 %	40	144 %	54	386 %
27	21 %	41	156 %	55	409 %
28	29 %	42	169 %	56	434 %
29	36 %	43	181 %	57	458 %
30	44 %	44	194 %	58	483 %
31	51 %	45	212 %	59	508 %
32	59 %	46	230 %	60	534 %
33	67 %	47	249 %	61	560 %
34	75 %	48	267 %	62	586 %
35	86 %	49	286 %	63	613 %
36	97 %	50	306 %	64	640 %
37	109 %	51	325 %	65	668 %
38	120 %	52	345 %		



**Art. 4** Riscatto facoltativo

Il riscatto facoltativo è limitato all'importo massimo del conto di vecchiaia diminuito degli averi di risparmio esistenti. Vengono computati gli anticipi per la promozione della proprietà d'abitazioni e gli averi presso un istituto di libero passaggio.

**Art. 5** Modifica dell'appendice

Il Consiglio di fondazione può modificare la presente appendice in qualsiasi momento.

**Art. 6** Testo determinante

Fa testo la versione tedesca dell'appendice.

**Art. 7** Entrata in vigore

La presente appendice è stata approvata dal Consiglio di fondazione il 13.09.2019. Entra in vigore il 1° gennaio 2020 e sostituisce tutte le versioni precedenti.